



INTESA SANPAOLO
VITA

Condizioni generali di contratto

Modello ISV-IMFCGC - Ed. 05/2018

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO
DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE

IL MIO
FUTURO

(Art. 13 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005) • Iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 5083

Indice

Premessa	1
Art. 1 Modalità di adesione	1
Art. 2 Diritto di recesso	1
Art. 3 Versamento dei contributi	1
Art. 4 Proposte di investimento	2
Art. 5 <i>Programma Life Cycle</i>	2
Art. 6 Riallocazione della posizione individuale (<i>switch</i>)	3
Art. 7 Riallocazione dei contributi	4
Art. 8 Attivazione e disattivazione del <i>Programma Life Cycle</i>	4
Art. 9 Modifica dell'anno di pensionamento	4
Art. 10 Riscatto totale	4
Art. 11 Riscatto parziale e anticipazioni	5
Art. 12 Trasferimento da altra forma pensionistica complementare	5
Art. 13 Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare	5
Art. 14 Variazione beneficiari in caso di decesso dell'Aderente	6
Art. 15 Prestazioni pensionistiche	6
Art. 15bis Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	7
Art. 16 Obblighi reciproci di informativa	9
Art. 17 Pagamenti	9
Art. 18 Le imposte	9
Art. 19 Norme di riferimento	9
Art. 20 Foro competente	9
ALLEGATO 1 - Regolamento del Fondo Interno Lungo Termine	10
ALLEGATO 2 - Regolamento del Fondo Interno Medio Termine	13
ALLEGATO 3 - Clausola di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata "EV PREVI"	16
- Regolamento della Gestione Separata "EV PREVI"	16
ALLEGATO 4 - Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita	19
ALLEGATO 5 - Clausola di rivalutazione delle prestazioni pensionistiche collegate alla Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ"	23
- Regolamento della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ"	23
ALLEGATO 6 - Scheda agevolazioni	26
Informativa sul trattamento dei dati personali	27

Premessa

“Il Mio Futuro - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione” (di seguito “PIP”) è una forma pensionistica complementare individuale ex art. 13 comma 1 lett. b) del D.lgs 252/2005, attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III a vita intera.

Il PIP prevede una *fase di accumulo* dei contributi (di seguito “**fase di accumulo**”) e una fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche in caso di vita dell’Aderente al termine della fase di accumulo (di seguito “**fase di erogazione**”).

Nel corso della *fase di accumulo* possono essere versati a favore del PIP:

- **contributi volontari** dell’Aderente: versamenti effettuati direttamente dall’Aderente con i mezzi di pagamento previsti ovvero, per i lavoratori dipendenti, eventualmente versati per il tramite del proprio datore di lavoro;
- **contributi dell’azienda**: versamenti effettuati direttamente dal datore di lavoro sulla base di eventuali accordi collettivi e/o aziendali e/o individuali;
- **TFR**: versamenti effettuati dal datore di lavoro del TFR in corso di maturazione di spettanza dell’Aderente.

Al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento previsti dalla normativa in materia di previdenza complementare, Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (di seguito la “Compagnia”) erogherà la prestazione pensionistica prescelta dall’Aderente nelle modalità previste nell’articolo 14 delle presenti Condizioni generali di contratto.

Articolo 1 Modalità di adesione

Il contratto di adesione al PIP si considera concluso al momento della sottoscrizione del *Modulo di adesione* da parte dell’Aderente.

La decorrenza del contratto è fissata alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.

Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, la Compagnia invia una lettera di *Conferma di Adesione* con la quale comunica all’Aderente l’avvenuta iscrizione al PIP.

Articolo 2 Diritto di recesso

L’Aderente può recedere dal contratto **entro trenta giorni** dalla data in cui esso è concluso mediante lettera raccomandata indirizzata a

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Viale Stelvio, 55/57
20159 – Milano

Il recesso ha effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio.

La Compagnia rimborserà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso i seguenti importi:

- nel caso in cui i contributi siano stati investiti in un fondo interno, il controvalore delle quote determinato moltiplicando il numero delle quote attribuite alla posizione dell’Aderente per il loro valore unitario rilevato il lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) della settimana successiva alla data di ricezione della comunicazione di recesso completa della documentazione riportata nell’apposito modulo predisposto dalla Compagnia, maggiorato dei costi trattenuti sui contributi;
- nel caso in cui i contributi siano stati destinati alla Gestione Assicurativa Interna Separata EV PREVI, i contributi versati.

Il *modulo* per la *comunicazione di recesso* è disponibile sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.

Articolo 3 Versamento dei contributi

Mezzi di pagamento

L’Aderente versa i *contributi volontari* mediante **addebito su conto corrente** aperto presso il soggetto che ha raccolto l’adesione.

La *data di acquisizione dei versamenti* corrisponde al giovedì della settimana successiva a quella di disposizione.

Le operazioni eseguite nella giornata di sabato, ai fini della data di acquisizione dei versamenti, saranno considerate come disposte il primo giorno lavorativo della settimana successiva.

In caso di chiusura del conto corrente la contribuzione può essere effettuata mediante bonifico bancario o S.D.D. finanziario (Sepa Direct Debit).

La *data di acquisizione dei versamenti* corrisponde al giorno lavorativo successivo alla data di accredito della disposizione presso il PIP: in caso di bonifico bancario la disposizione deve essere effettuata secondo le istruzioni fornite dalla Compagnia.

Il versamento dei *contributi dell’azienda* e del *TFR* è effettuato mediante bonifico bancario secondo le modalità previste nell’Allegato del *Modulo di adesione*. La *data di acquisizione dei versamenti* corrisponde alla data in cui risultano verificate tutte le seguenti condizioni:

- accertamento dell’avvenuto accredito della disposizione presso il PIP, tramite abbinamento dei dati anagrafici dell’azienda forniti alla Compagnia con quelli dell’azienda presenti nella causale di bonifico;
- inserimento e conferma della distinta contributiva;

- verifica della coincidenza dell'importo del bonifico con quello della distinta (*quadratura*).

Misura e periodicità dei contributi volontari

La misura della contribuzione ricorrente su base annua è determinata liberamente dall'Aderente.

I *contributi ricorrenti* possono essere versati con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale.

Nel corso della fase di accumulo è facoltà dell'Aderente variare in qualunque momento la misura e/o la periodicità dei contributi ricorrenti anche interrompendo o sospendendo i versamenti.

È sempre consentito versare *contributi estemporanei* con le stesse modalità previste per il versamento dei contributi ricorrenti.

Costi

Sul primo contributo di ogni anno solare viene prelevato un costo fisso annuo in base alla data di adesione al Piano Pensionistico.

In caso di incapienza del primo contributo dell'anno, la cifra residua viene prelevata dai contributi successivi, ricorrenti o estemporanei versati nel medesimo anno solare.

Il costo annuo:

- a) per coloro che hanno aderito al Piano Pensionistico fino al 30 marzo 2016¹ è pari a 30,00 euro.
- b) per coloro che hanno aderito al Piano Pensionistico dal 31 marzo 2016 e fino al 2 dicembre 2016² è pari a 50,00 euro.
- c) per coloro che hanno aderito dal 3 dicembre 2016³ è pari a:
 - 50,00 euro in caso di importo complessivo pari o superiore a 300,00 euro;

¹ Per coloro che rientrano in una fascia di età da 0 a 25 anni non compiuti e che abbiano aderito al Piano Pensionistico dal 31 marzo 2014 fino al 30 marzo 2016 è pari a 10,00 euro. L'agevolazione vale fino all'anno solare di compimento del 25° anno di età, dopodiché sarà applicato il costo annuo ordinario di cui al punto a.

² Per coloro che rientrano in una fascia di età da 0 a 25 anni non compiuti e che abbiano aderito al Piano Pensionistico dal 31 marzo 2016 fino al 2 dicembre 2016 è pari a 10,00 euro. Tale costo non viene applicato nel caso in cui, con riferimento ai contributi versati a partire dal 1 gennaio 2017, l'importo complessivo nel medesimo anno solare sia inferiore a 50,00 euro.

L'agevolazione vale fino all'anno solare di compimento del 25° anno di età, dopodiché sarà applicato il costo annuo ordinario di cui al punto b.

³ Per coloro che rientrano in una fascia di età da 0 a 25 anni non compiuti e che abbiano aderito al Piano Pensionistico dal 3 dicembre 2016 è applicato progressivamente in funzione dell'importo complessivo dei contributi versati nel medesimo anno solare:

- in caso di importo complessivo uguale o superiore a € 50,00 è pari a € 10,00;
- in caso di importo complessivo inferiore a € 50,00, non viene applicato.

L'agevolazione vale fino all'anno solare in cui si compie il 25° anno di età, dopodiché il costo annuo applicato sarà quello di cui al punto c.

- 30,00 euro in caso di importo complessivo pari o superiore a 50,00 e inferiore a € 300,00;
- 0 euro in caso di importo complessivo inferiore a € 50,00.

Tale costo annuo è applicato progressivamente in funzione dell'importo complessivo dei contributi versati nel medesimo anno solare.

I costi indicati al punto c. valgono anche per gli aderenti di cui al punto b. sui contributi versati dal 1° gennaio 2017, in funzione dell'importo complessivo di tali contributi nel medesimo anno solare.

Articolo 4

Proposte di investimento

Alla sottoscrizione del contratto l'Aderente può scegliere liberamente di investire i contributi versati, al netto dei costi di cui all'articolo 3 (di seguito "*contributi netti*"), in una o più delle seguenti *proposte di investimento* e la relativa percentuale di allocazione nelle stesse:

- **Fondo Interno Lungo Termine;**
- **Fondo Interno Medio Termine;**
- **Gestione Separata "EV PREVI".**

I *contributi netti* versati nei fondi interni verranno impiegati nell'acquisto di quote degli stessi.

Il numero delle quote da attribuire si ottiene dividendo il *contributo netto* per il valore unitario delle quote rilevato il lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) della settimana successiva alla *data di acquisizione dei versamenti* prevista per il mezzo di pagamento utilizzato per la corresponsione.

I *contributi netti* versati nella Gestione Separata "EV PREVI" si rivalutano dalla *data di acquisizione dei versamenti*, sulla base di quanto indicato nella *Clausola di rivalutazione* (Allegato 3).

Le regole di determinazione del valore delle quote dei fondi interni e del rendimento della gestione separata sono contenute nei rispettivi Regolamenti in allegato alle Condizioni generali di contratto delle quali forma parte integrante.

I costi relativi ai fondi interni sono riportati rispettivamente all'articolo 5 del Regolamento del Fondo Interno Lungo Termine e all'articolo 5 del Fondo Interno Medio Termine.

I costi relativi alla Gestione Separata "EV PREVI" sono riportati nella *Clausola di rivalutazione* (Allegato 3).

Articolo 5

Programma Life Cycle

In alternativa alla scelta libera di una o più delle proposte di investimento indicate all'articolo 4, l'Aderente può scegliere di attivare il *Programma Life Cycle*

che prevede un meccanismo di reindirizzamento automatico dei contributi e di ribilanciamento automatico della posizione individuale maturata nelle proposte di investimento collegate al contratto, in funzione degli anni mancanti all'anno di pensionamento.

L'anno di pensionamento utilizzato ai fini del *Programma Life Cycle* è definito al momento dell'adesione sulla base delle informazioni disponibili circa la situazione previdenziale dell'Aderente.

5.1 Criteri di allocazione iniziale dei contributi

In base agli **anni mancanti all'anno di pensionamento** al momento dell'attivazione del *Programma Life Cycle* (*anni mancanti all'anno di pensionamento = anno di pensionamento – anno di attivazione del Programma Life Cycle*) i **contributi netti** vengono inizialmente investiti in una delle proposte di investimento secondo i criteri di seguito indicati:

- nel caso in cui gli *anni mancanti al pensionamento* siano **almeno pari a quindici**, i contributi verranno investiti nel Fondo Interno Lungo Termine;
- nel caso in cui gli *anni mancanti al pensionamento* siano **meno di quindici ma almeno pari a cinque**, i contributi verranno investiti nel Fondo Interno Medio Termine;
- nel caso in cui gli *anni mancanti al pensionamento* siano **meno di cinque**, i contributi verranno investiti nella Gestione Separata "EV PREVI".

5.2 Ribilanciamento automatico della posizione individuale e reindirizzamento automatico dei contributi

I contributi vengono investiti nel Fondo Interno Lungo Termine sino al 31 dicembre dell'undicesimo anno antecedente l'anno di pensionamento, salvo le diverse regole descritte all'articolo 5.1 nel caso in cui gli anni mancanti al pensionamento alla data di attivazione del *Programma Life Cycle* siano meno di quindici.

Il 31 dicembre dell'undicesimo anno antecedente l'anno di pensionamento viene rilevato il numero di quote eventualmente possedute nel Fondo Interno Lungo Termine ("*Fondo Interno di provenienza*").

A decorrere dal 1° gennaio del decimo anno antecedente l'anno di pensionamento:

- le quote che al 31 dicembre dell'undicesimo anno antecedente l'anno di pensionamento risultano eventualmente investite sul Fondo Interno Lungo Termine vengono progressivamente trasferite nel corso dei due anni solari successivi al Fondo Interno Medio Termine ("*Fondo Interno di destinazione*") secondo le modalità di seguito indicate:
 - il numero di quote viene diviso in otto parti;
 - ogni parte viene riallocata nel Fondo Interno Medio Termine, con cadenza trimestrale e fino ad esaurimento del numero di quote del Fondo Interno Lungo Termine, utilizzando il secondo valore quota di ogni trimestre solare.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio del decimo anno antecedente l'anno di pensionamento e sino al 31 dicembre del quarto anno antecedente l'anno di pensionamento i contributi vengono investiti nel Fondo Interno Medio Termine, salvo le diverse regole descritte all'articolo 5.1 nel caso in cui gli anni mancanti al pensionamento alla data di attivazione del *Programma Life Cycle* siano meno di cinque.

Il 31 dicembre del quarto anno antecedente l'anno di pensionamento viene rilevato il numero di quote eventualmente possedute nel Fondo Interno Medio Termine ("*Fondo Interno di provenienza*").

A decorrere dal 1° gennaio del terzo anno antecedente l'anno di pensionamento:

- le quote che al 31 dicembre del quarto anno antecedente l'anno di pensionamento risultano eventualmente investite sul Fondo Interno Medio Termine vengono progressivamente trasferite nel corso del successivo anno solare alla Gestione Separata "EV PREVI" secondo le modalità di seguito indicate:
 - il numero di quote viene diviso in dodici parti;
 - ogni parte viene riallocata alla Gestione Separata "EV PREVI", con cadenza mensile e fino ad esaurimento del numero di quote del Fondo Interno di provenienza, utilizzando il secondo valore quota di ogni mese solare. Il giorno di valorizzazione delle quote dei fondi interni coincide con la *data di riferimento* per il calcolo delle rivalutazioni *pro-rata temporis* della posizione individuale, secondo quanto indicato nella *Clausola di rivalutazione* (Allegato 3).

Sempre a decorrere dal 1° gennaio del terzo anno antecedente l'anno di pensionamento e fino al momento del pensionamento, la posizione individuale rimane poi allocata nella Gestione Separata "EV PREVI".

Articolo 6

Riallocazione della posizione individuale (switch)

L'Aderente ha la facoltà di richiedere gratuitamente la riallocazione della posizione individuale su una o più proposte di investimento (di seguito "*switch*"), nel rispetto del periodo minimo di un anno:

- dalla conclusione del contratto;
- dall'ultimo *switch* effettuato;
- dall'ultima attivazione o disattivazione del *Programma Life Cycle* di cui al successivo articolo 8;
- dall'ultima riallocazione dei contributi, di cui al successivo articolo 7.

Per gli *switch* la Compagnia prenderà a riferimento il valore unitario delle quote rilevato nel *giorno di valorizzazione*, ossia il lunedì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il lunedì non fosse lavorativo) successivo alla data di accertamento dei requisiti previsti per lo *switch*.

Qualora lo *switch* coinvolga la Gestione Separata “EV PREVI” la *data di riferimento* per il calcolo delle rivalutazioni secondo quanto indicato nella *Clausola di rivalutazione* (Allegato 3) coincide con il *giorno di valorizzazione* delle quote dei fondi interni.

Articolo 7 Riallocazione dei contributi

L'Aderente ha la facoltà di richiedere gratuitamente la riallocazione dei contributi versati su una o più proposte di investimento e la percentuale di riallocazione sulle stesse, nel rispetto del periodo minimo di un anno:

- dalla conclusione del contratto;
- dall'ultimo *switch* effettuato;
- dall'ultima attivazione o disattivazione del *Programma Life Cycle* di cui al successivo articolo 8;
- dall'ultima riallocazione dei contributi.

Articolo 8 Attivazione e disattivazione del Programma Life Cycle

L'Aderente può scegliere di attivare il *Programma Life Cycle* anche nel corso della *fase di accumulo*, nel rispetto del periodo minimo di un anno:

- dalla conclusione del contratto;
- dall'ultimo *switch* effettuato;
- dall'ultima disattivazione del *Programma Life Cycle*;
- dall'ultima riallocazione dei contributi.

Alla data di accertamento dei requisiti previsti per la richiesta di attivazione del *Programma Life Cycle* la posizione individuale nonché i *contributi netti* versati a decorrere da tale data verranno riallocati, ove necessario, nella proposta di investimento determinata utilizzando i criteri di allocazione indicati nell'articolo 5.1. Il *Programma Life Cycle* proseguirà poi come dettagliatamente descritto all'articolo 5.2.

Trascorso almeno un anno dalla data di attivazione del *Programma Life Cycle*, l'Aderente può disattivarlo, anche in un periodo di *ribilanciamento automatico della posizione individuale*, indicando nel contempo una o più proposte di investimento nelle quali riallocare la posizione individuale nonché una o più proposte di investimento nelle quali allocare i contributi futuri.

Qualora l'attivazione o la disattivazione del *Programma Life Cycle* determini una riallocazione della posizione individuale, la Compagnia procederà come indicato nell'articolo 6.

Articolo 9 Modifica dell'anno di pensionamento

Nel corso della *fase di accumulo* l'Aderente può modificare l'anno di pensionamento.

Qualora sia attivo il *Programma Life Cycle*;

- in caso di **posticipo dell'anno di pensionamento**, i contributi e la posizione individuale continueranno ad essere allocati nella stessa proposta di investimento in cui erano allocati prima della modifica. Eventuali ribilanciamenti della posizione individuale in corso al momento della richiesta non verranno interrotti.
- In caso di **anticipo dell'anno di pensionamento** potrebbe essere necessario riallocare la posizione individuale e indirizzare i contributi in coerenza con le modalità di indirizzamento dei contributi previste all'articolo 5.2. Nel caso in cui sia in corso un ribilanciamento della posizione individuale, la posizione individuale e i contributi versati verranno riallocati in un'unica soluzione in coerenza con le modalità di indirizzamento dei contributi previste all'articolo 5.2.

Nel caso in cui l'anticipo dell'anno di pensionamento collochi la posizione individuale in un periodo di ribilanciamento automatico, la posizione individuale verrà riallocata in un'unica soluzione nel Fondo Interno di destinazione o nella Gestione Separata “EV PREVI” in coerenza con le modalità di indirizzamento dei contributi previste all'articolo 5.2.

Per tutte le operazioni di riallocazione della posizione individuale conseguenti alla modifica dell'anno di pensionamento, la Compagnia procederà come indicato nell'articolo 6.

Articolo 10 Riscatto totale

Nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 12 del Regolamento del PIP, è possibile riscattare totalmente il capitale maturato sulla posizione individuale.

Il valore di riscatto liquidabile è pari a:

- per la parte allocata nella Gestione Separata “EV PREVI”, al capitale acquisito con tutti i contributi netti, comprensivo delle rivalutazioni già maturate ed ulteriormente rivalutato per il periodo di tempo compreso tra l'ultima rivalutazione (31 dicembre dell'anno precedente il riscatto) e la data di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa effettuato sulla base della richiesta inviata, completa della documentazione riportata negli appositi moduli predisposti dalla Compagnia (definita *data di riferimento* per il calcolo della rivalutazione, secondo quanto indicato nella *Clausola di rivalutazione* (Allegato 3));
- per la parte allocata nei fondi interni collegati al contratto, al controvalore delle quote del fondo attribuite alla posizione dell'Aderente determinato col valore unitario della quota del primo lunedì successivo alla data di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa effettuato sulla base della richiesta inviata, completa della documentazione riportata negli appositi moduli predisposti dalla Compagnia.

Il riscatto totale, fatto salvo il riscatto per decesso dell'Aderente, comporta un prelievo sull'importo liquidato di un costo fisso di 50,00 euro.

In caso di *riscatto totale per decesso dell'Aderente prima dell'accesso alle prestazioni pensionistiche*, il valore di riscatto sopra descritto sarà maggiorato di una quota pari all'1,00%, se l'età dell'Aderente al momento del decesso è inferiore o uguale a 65 anni compiuti ovvero di una quota pari allo 0,1% se l'età è superiore a 65 anni compiuti.

Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto.

Sull'importo liquidabile, al netto dei costi ove previsti, verranno applicate le imposte previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

I *moduli* per effettuare le *richieste di riscatto* sono disponibili sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.

Articolo 11

Riscatto parziale e anticipazioni

Nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 12 e 13 del Regolamento del PIP, è possibile effettuare riscatti parziali o richiedere anticipazioni del capitale maturato sulla propria posizione individuale.

Ai fini della determinazione del valore di riscatto parziale o anticipazione, il calcolo dello stesso verrà effettuato in base alla ripartizione percentuale della posizione individuale alla data di accertamento dei requisiti e determinata per la parte allocata nei fondi interni in base all'ultimo valore quota disponibile.

Ai fini del disinvestimento della somma:

- per la parte allocata nella Gestione Separata "EV PREVI", la Compagnia liquiderà un importo pari all'importo richiesto, con riferimento alla data di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa effettuato sulla base della richiesta inviata, completa della documentazione riportata negli appositi moduli predisposti dalla Compagnia (definita *data di riferimento* per il calcolo della rivalutazione, secondo quanto indicato nella *Clausola di rivalutazione* (Allegato 3);
- per la parte allocata nei fondi interni collegati al contratto, la Compagnia disinvestirà dal fondo un numero di quote il cui controvalore sia pari all'importo richiesto, determinato col primo valore quota successivo alla data di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa effettuato sulla base della richiesta inviata, completa della documentazione riportata negli appositi moduli predisposti dalla Compagnia.

In caso di riscatto parziale o anticipazione durante il *ribilanciamento automatico della posizione individuale*, l'importo richiesto sarà liquidato utilizzando prioritariamente le quote presenti sul *Fondo Interno di pro-*

venienza e, per la parte eventualmente rimanente, le quote del *Fondo Interno di destinazione* o il capitale maturato della Gestione Separata "EV PREVI".

In qualsiasi momento è possibile versare contributi aggiuntivi a titolo di reintegro delle anticipazioni: tali contributi, al netto degli eventuali costi previsti, verranno investiti nelle proposte di investimento in cui sono allocati i contributi.

Sugli importi liquidabili verranno applicate le imposte previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

I *moduli* per effettuare le *richieste di riscatto parziale e anticipazione* sono disponibili sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.

Articolo 12

Trasferimento da altra forma pensionistica complementare

Nel corso della fase di accumulo, l'Aderente ha facoltà di trasferire al PIP la posizione individuale maturata presso altre forme pensionistiche complementari. Salvo diversa indicazione dell'Aderente, l'importo trasferito viene investito nelle medesime proposte di investimento e in base alla ripartizione percentuale della posizione individuale in essere alla *data di acquisizione del versamento*, ossia il giorno lavorativo successivo alla data di accredito del bonifico presso il PIP corredato della documentazione minima (nome, cognome e codice fiscale dell'Aderente).

Per la parte allocata nei fondi interni, ai fini della determinazione dell'importo, il calcolo viene effettuato in base all'ultimo valore quota disponibile.

Articolo 13

Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

Nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 12 del Regolamento del PIP, l'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad un'altra forma pensionistica complementare.

L'importo trasferibile viene calcolato con le stesse modalità previste in caso di riscatto totale e riportate all'articolo 10.

Il trasferimento verso altra forma pensionistica comporta un prelievo sull'importo da trasferire di un costo fisso di 50,00 euro.

Agli importi trasferibili non vengono applicate imposte.

Il trasferimento ad altra forma pensionistica comporta la risoluzione del contratto.

Il *modulo* per effettuare la *richiesta di trasferimento* è disponibile sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.

Articolo 14

Variazione beneficiari in caso di decesso dell'Aderente

L'Aderente, all'atto dell'adesione al PIP o successivamente, ha facoltà di designare i beneficiari delle prestazioni in caso di suo decesso prima che abbia esercitato il proprio diritto alla prestazione pensionistica. È possibile modificare in qualsiasi momento nel corso della fase di accumulo la designazione effettuata.

Il modulo per la comunicazione della variazione dei beneficiari è disponibile sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.

Articolo 15

Prestazioni pensionistiche

Alla maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare, è facoltà dell'Aderente richiedere alla Compagnia l'erogazione della prestazione pensionistica, il cui ammontare è in funzione di ogni singolo contributo versato.

Per la determinazione della prestazione la data di riferimento per il calcolo della rivalutazione del capitale maturato sulla posizione individuale coincide con la data di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa effettuato sulla base della richiesta inviata, completa della documentazione prevista nell'apposito modulo:

- per la parte allocata nella Gestione Separata "EV PREVI", secondo quanto indicato nella Clausola di rivalutazione (Allegato 3);
- per la parte allocata nei Fondi Interni collegati al contratto, in base al primo valore quota successivo alla data di riferimento.

L'Aderente potrà richiedere la rendita vitalizia in rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali posticipate; tale rendita sarà dovuta dalla Compagnia all'Aderente a decorrere dal giorno successivo alla data in cui il capitale oggetto di conversione è disponibile per l'investimento nella Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" e fintanto che egli sarà in vita. La rata di rendita iniziale è determinata moltiplicando il capitale oggetto di conversione alla predetta data per il coefficiente di conversione individuato secondo i criteri di seguito descritti e dividendo il risultato per 1.000. Per ottenere poi la rata di rendita relativa alla periodicità desiderata, se diversa da quella annuale, occorre dividere il valore così ottenuto per due (rendita semestrale), quattro (rendita trimestrale) o dodici (rendita mensile).

Il coefficiente di conversione da utilizzare, **per coloro che hanno aderito al PIP a partire dal 30 marzo 2018**, è individuabile nella tabella A-03/18, distinto per età ("corretta" secondo le modalità indicate nell'Allegato 4 Tabelle) e rateazione prescelta (colonne "rateazione annuale", "rateazione semestrale", "rateazione trimestrale", "rateazione mensile").

I coefficienti di trasformazione sono determinati considerando quale base demografica la tavola A62D/A e come tasso tecnico lo 0,00%.

La rendita vitalizia non è riscattabile durante il periodo della sua corresponsione.

Per coloro che hanno aderito al PIP fino al 29 marzo 2018 si rimanda al **Documento sull'erogazione delle Rendite** disponibile nel sito della Compagnia.

In alternativa, l'Aderente potrà richiedere una delle seguenti prestazioni.

Rendita vitalizia reversibile liquidata in rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali posticipate.

Tale rendita sarà dovuta dalla Compagnia all'Aderente a decorrere dal giorno successivo alla data in cui il capitale oggetto di conversione è disponibile per l'investimento nella Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" e fintanto che egli sarà in vita. Al decesso dell'Aderente la rendita vitalizia verrà corrisposta, secondo la misura di reversibilità prescelta, alla persona designata all'epoca di scelta di questa opzione, fintanto che quest'ultima sarà in vita. La percentuale di reversibilità può essere del 100% o del 50%; ciò significa che al decesso dell'Aderente la rendita vitalizia corrisposta alla persona designata sarà pari al 100% o al 50% di quella percepita dall'Aderente. La rendita iniziale è determinata moltiplicando il capitale oggetto di conversione a tale data per il coefficiente che la Compagnia si impegna a inviare all'Aderente che ne facesse richiesta e dividendo il risultato per 1.000.

Per coloro che hanno aderito al PIP a partire dal 30 marzo 2018 il coefficiente di conversione sarà personalizzato in funzione dell'età "corretta" dell'Aderente e dell'età "corretta" della seconda testa assicurata ("soggetto reversionario"), nonché in funzione della rateazione e della percentuale di reversibilità prescelta. Nell'Allegato 4 Tabelle (tabella C-03/18) sono riportati a titolo esemplificativo i coefficienti di conversione relativi ad alcune figure tipo.

Per poter richiedere la prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia reversibile è necessario che l'età assicurativa dell'Aderente alla data di decorrenza della rendita sia compresa tra un minimo 50 anni e un massimo di 85 anni con una differenza massima di età col soggetto reversionario di 40 anni.

I coefficienti di trasformazione sono determinati considerando quale base demografica la tavola A62D/A e come tasso tecnico lo 0,00%.

La rendita vitalizia reversibile non è riscattabile durante il periodo della sua corresponsione.

Rendita vitalizia con controassicurazione liquidata in rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali posticipate.

Tale rendita sarà dovuta dalla Compagnia all'Aderente.

te a decorrere dal giorno successivo alla data in cui il capitale oggetto di conversione è disponibile per l'investimento nella Gestione Separata "Fondo VIVA-PIÙ" e fintanto che egli sarà in vita. Al decesso dell'Aderente la Compagnia corrisponde alle persone da lui designate un capitale pari alla differenza, se positiva, tra:

- l'80% del capitale oggetto di conversione in rendita
- e
- l'importo che si ottiene moltiplicando la prima rata di rendita dovuta per il numero complessivo delle rate corrisposte dalla decorrenza della rendita fino alla data del decesso.

La rata di rendita iniziale è determinata moltiplicando il capitale oggetto di conversione alla predetta data per il coefficiente di conversione individuato secondo i criteri di seguito descritti e dividendo il risultato per 1.000. Per ottenere poi la rata di rendita relativa alla periodicità desiderata, se diversa da quella annuale, occorre dividere il valore così ottenuto per due (rendita semestrale), quattro (rendita trimestrale) o dodici (rendita mensile).

Per coloro che hanno aderito al PIP a partire dal 30 marzo 2018 il coefficiente di conversione è individuabile nella tabella B-03/18, distinto per età ("corretta" secondo le modalità indicate nell'Allegato 4 Tabelle) e rateazione prescelta (colonne "rateazione annuale", "rateazione semestrale", "rateazione trimestrale", "rateazione mensile"). Per poter richiedere la prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia con controassicurazione è necessario che l'età assicurativa dell'Aderente alla data di decorrenza della rendita sia al massimo di 80 anni.

I coefficienti di trasformazione sono determinati considerando quale base demografica la tavola A62D/A e come tasso tecnico lo 0,00%.

La rendita vitalizia con controassicurazione non è riscattabile durante il periodo della sua corresponsione. Il costo per l'erogazione della rendita, incluso nel coefficiente di conversione, è pari a 1,25%.

Per coloro che hanno aderito al PIP fino al 29 marzo 2018 si rimanda al **Documento sull'erogazione delle rendite**, disponibile sul sito della Compagnia.

Capitale.

La Compagnia può erogare, unitamente alla rendita vitalizia, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% oppure, qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70% del capitale maturato sulla posizione individuale risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intero capitale maturato.

Nel primo caso l'importo della rendita vitalizia spettante all'Aderente viene rideterminato dalla Compagnia,

applicando i coefficienti di conversione alla quota parte di capitale che non sarà oggetto di corresponsione all'Aderente. Nel caso in cui l'Aderente attesti di essere stato iscritto alla data del 28 aprile 1993 ad una forma pensionistica complementare istituita entro il 15 novembre 1992, senza avere riscattato totalmente la posizione individuale, è consentito erogare l'intera posizione individuale sotto forma di capitale. Il modulo per effettuare la richiesta di erogazione della prestazione pensionistica è disponibile sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.

15.1 Rivedibilità dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia

I coefficienti di conversione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nell'Allegato 4 delle presenti Condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle Compagnie di Assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP.

Le nuove ipotesi produrranno effetti sulle prestazioni pensionistiche riferite all'ammontare complessivo dei contributi versati.

In ogni caso le modifiche dei coefficienti di conversione non si applicano ai soggetti già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche e che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Articolo 15bis

Prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)

L'aderente lavoratore, con almeno 5 anni di partecipazione a forme di previdenza complementare, può richiedere che l'intera posizione individuale o una parte di essa sia erogata in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (di seguito RITA), in rate mensili o trimestrali, fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto.

I requisiti di accesso, al momento della richiesta di RITA sono:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
 - b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni dalla cessazione dell'attività lavorativa;
 - c) Maturazione, alla data della richiesta, di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza
- oppure
- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
 - b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;

- c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di cui alla precedente lettera b).

La porzione di posizione individuale destinata a RITA (nel seguito "montante RITA") verrà investita nella linea denominata Gestione Separata "EV PREVI" salvo diversa indicazione da parte dell'aderente al momento della richiesta. Qualora i contributi siano investiti in più linee il montante RITA verrà calcolato e disinvestito in maniera proporzionale dalle linee di investimento di provenienza.

In ogni caso il meccanismo di riallocazione dell'investimento eventualmente in essere per il *Programma Life Cycle* viene disattivato sul montante RITA; lo stesso resta operante solo sulla eventuale parte residua non afferente alla RITA, opportunamente riproporzionato;

Modalità di erogazione RITA

Il montante RITA è calcolato all'ultima data di valorizzazione del mese, successiva all'accertamento dei requisiti. La rata viene determinata dividendo il montante RITA, al netto del costo fisso prelevato in un'unica soluzione, per il numero delle rate determinate in base agli anni mancanti al pensionamento di vecchiaia.

La Compagnia quindi determina:

- a) il numero di rate di RITA dovute dalla determinazione della rendita temporanea (inclusa) fino alla data di pensionamento certificata dall'INPS (esclusa);
- b) per l'eventuale componente in Fondi Interni, relativamente a ciascun Fondo:
- il numero di quote del Montante RITA;
 - il numero di quote del Montante rendita temporanea da disinvestire per l'erogazione di ciascuna rata periodica, che si ottiene dividendo il numero di quote di cui al punto precedente per il numero di rate di rendita dovute;
 - l'importo del controvalore della prima rata determinata in base al valore quota rilevato alla data di determinazione della rendita temporanea;
- c) per l'eventuale componente nella Gestione Separata EV PREVI:
- il capitale maturato relativo al Montante rendita temporanea, comprensivo delle rivalutazioni intercorse fino al 31/12 dell'anno precedente;
 - l'importo della frazione di capitale maturato del Montante rendita temporanea da liquidare per l'erogazione di ciascuna rata periodica, che si ottiene dividendo il capitale maturato di cui al punto precedente per il numero di rate di rendita dovute;
- d) l'importo complessivo della prima rata di rendita temporanea.

Il trasferimento del montante RITA nella Gestione Separata EV PREVI, sarà effettuato alla prima data

di valorizzazione utile successiva all'accertamento dei requisiti precedentemente illustrati. In tal caso, ai fini della determinazione del numero di rate e dell'importo complessivo della prima rata, si prenderà a riferimento l'ultima data di valorizzazione utile del mese di riallocazione oppure, in assenza di ulteriori date di valorizzazione nel mese di riallocazione, l'ultima data di valorizzazione utile del mese successivo.

In ogni caso, con riferimento alle rate di RITA successive alla prima:

- per l'eventuale componente in Fondi Interni, le quote relative a ciascuna rata sono disinvestite di volta in volta, in corrispondenza di ciascuna ricorrenza periodica, determinandone il relativo controvalore in base all'ultimo valore quota mensile del mese in cui cade la ricorrenza del Fondo/i di pertinenza in vigore;
- per l'eventuale componente nella Gestione Separata EV PREVI, la frazione di capitale assicurato è disinvestita di volta in volta, in corrispondenza di ciascuna ricorrenza periodica. Il relativo importo beneficia annualmente della rivalutazione riconosciuta sulle prestazioni, in base alle modalità previste all'Allegato 3 – Clausola di Rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata "EV Previ".

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'Aderente ha facoltà di richiedere, sul solo montante residuo non afferente a RITA, riscatti, anticipazioni e la prestazione pensionistica.

In caso di decesso dell'Aderente in corso di erogazione della RITA, il montante residuo verrà liquidato ai suoi eredi o ai diversi beneficiari indicati dall'aderente.

Costi

Sulla porzione di posizione individuale per la quale è stata richiesta erogazione di RITA, viene prelevato un costo fisso una tantum pari a euro 20,00. Ciascuna rata di RITA viene erogata al netto di un costo pari a euro 2,00.

Sul montante RITA non gravano più le spese direttamente a carico dell'aderente in fase di accumulo mentre continuano a gravare quelle indirettamente a carico dell'aderente.

Riallocazione del montante RITA

Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente ha facoltà di richiedere la riallocazione del montante non ancora erogato a favore di un diverso comparto d'investimento, rispettando il periodo minimo di un anno all'attivazione di RITA o dall'ultima riallocazione e secondo le regole sopra descritte.

Revoca

In corso di erogazione della RITA l'Aderente ha facoltà

tà di richiederne la revoca; ciò comporterà quindi la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

In caso di RITA totale il montante RITA residuo non ancora erogato rimarrà investito nella stessa linea scelta per la RITA.

In caso di RITA parziale il montante RITA residuo non ancora erogato verrà investito nella stessa linea del montante non afferente a RITA.

In caso di revoca della RITA con *Programma Life Cycle* attivo sul montante non afferente a RITA, il montante RITA residuo non erogato verrà investito attraverso il meccanismo di ribilanciamento come descritto nel precedente articolo 5.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si intenderà automaticamente revocata e verrà trasferita l'intera posizione individuale.

Articolo 16

Obblighi reciproci di informativa

Nel corso della *fase di accumulo*:

- la Compagnia informerà periodicamente l'Aderente circa l'andamento della posizione individuale nelle modalità previste dal paragrafo H.3 della Sezione "Caratteristiche della forma pensionistica complementare" della Nota Informativa e, in caso di attivazione del *Programma Life Cycle*, invierà, almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'avvio di ciascuna riallocazione automatica una comunicazione contenente le informazioni sulla posizione individuale e sulle modifiche che interverranno per effetto della riallocazione;
- l'Aderente si impegna a comunicare alla Compagnia entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono stati versati i contributi o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, la quota parte dei contributi eventualmente non dedotta dal proprio reddito complessivo. In difetto di tale comunicazione, la Compagnia considererà i contributi versati come dedotti fino a concorrenza dei limiti massimi di deducibilità previsti dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente.

Nel corso della *fase di erogazione* della prestazione pensionistica:

- la Compagnia si impegna a inviare all'Aderente, ad ogni ricorrenza annua del pagamento della rendita, una comunicazione inerente l'andamento della rendita;
- l'Aderente si impegna a produrre con periodicità annuale un documento, anche in forma di autocertificazione, comprovante la propria esistenza in vita.

Articolo 17

Pagamenti

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate alla Compagnia, complete della documentazione indicata negli appositi moduli disponibili sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori. Ricevuta la documentazione e l'indicazione delle modalità di pagamento, la Compagnia effettua tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni i pagamenti.

Decorso tale termine, la Compagnia sarà tenuta a corrispondere gli interessi moratori agli aventi diritto sino alla data effettiva di pagamento. Tali interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato ai sensi di legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 18

Le imposte

Le imposte relative a questo contratto sono a carico dell'Aderente, dei Beneficiari, o degli aventi diritto e vengono applicate in base alla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 19

Norme di riferimento

Per tutto ciò che non è espressamente regolato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dal Regolamento del PIP, valgono le norme della legge italiana.

Articolo 20

Foro competente

Il Foro competente esclusivo per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale dell'Aderente o dei soggetti che intendono far valere diritti derivanti dal contratto.

ALLEGATO 1

Regolamento del Fondo Interno Lungo Termine

1. Caratteristiche e obiettivi del Fondo Interno

Obiettivo della gestione finanziaria del fondo è una crescita del valore del capitale investito, ottimizzando il rendimento del portafoglio nel rispetto di un livello massimo di rischio.

Il fondo è di tipo flessibile e si avvale di uno stile di gestione attivo che affronta la ciclicità dei mercati finanziari modulando dinamicamente la componente monetaria, obbligazionaria ed azionaria degli investimenti.

2. Politica di investimento del fondo

La politica di investimento prevede un'allocazione dinamica orientata principalmente verso quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (di seguito OICR), che investono in strumenti del mercato monetario, azioni di società e altri titoli equivalenti, obbligazioni e altri titoli di debito, sia di "Area Euro" che internazionali.

Il Fondo Interno investe gli attivi prevalentemente in quote di OICR gestiti da primarie Società di gestione del risparmio nazionali ed estere conformi alla Direttiva 2009/65/CE, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Gli attivi del fondo potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, emessi nel rispetto del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 - Testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (di seguito "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi (con rating minimo pari a BBB-) e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti soprannazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri dell'Unione Europea;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 2006/48/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati Membri dell'Unione Europea o da organizzazioni

internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati Membri ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati Membri che appartengono alle seguenti tipologie:

- titoli di stato (con rating minimo pari a BBB-);
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili (con rating minimo pari a BBB-);
- titoli azionari.

E' possibile, inoltre, l'investimento in OICR flessibili o con obiettivo total return.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in Euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Il fondo è gestito con l'obiettivo di contenere il rischio di investimento entro un limite prefissato. La misura utilizzata per monitorare tale rischio è la volatilità annua della quota, che non potrà superare il valore del 25%.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno ed in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie.

Il fondo ha la facoltà di investire in OICR promossi, istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo di cui la Compagnia fa parte.

3. Profilo di rischio del fondo

Data la natura del fondo, non è possibile individuare un Benchmark rappresentativo della politica di investimento; in suo luogo, ai fini della determinazione del profilo di rischio del fondo, si è individuata una misura della volatilità media annua attesa del 20%.

4. Valore complessivo del fondo e criteri di valorizzazione del patrimonio

Il patrimonio netto del fondo è pari al valore delle attività del fondo stesso al netto del valore di tutte le passività.

Il patrimonio netto del fondo viene calcolato ogni lunedì sulla base delle ultime valorizzazioni disponibili.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- a) gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati verranno valorizzati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile al momento della valorizzazione del valore complessivo netto. In caso di assenza della quotazione per cause indipendenti dalla Compagnia ovvero in tutti i casi in cui il prezzo non esprima una quotazione attendibile a causa di una ridotta frequenza negli scambi, verrà utilizzato, come prezzo di riferimento, il valore presunto di realizzo determinato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza, sia quella del mercato in cui lo strumento viene correntemente trattato;
- b) gli strumenti finanziari non quotati sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente per gli strumenti finanziari quotati privi di quotazione;
- c) le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso di indisponibilità del dato per cause indipendenti dalla Compagnia, questi strumenti finanziari verranno valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- d) gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- e) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati;
- f) le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo.

Il valore delle attività denominate in valuta diversa dall'euro viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene poi determinato il lunedì di ogni settimana dividendo il patrimonio del fondo come sopra calcolato, al netto dei costi di cui al punto 5 "Costi gravanti sul fondo", per il numero delle quote presenti nel fondo a quella data.

Nel caso in cui il lunedì di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà calcolato il giorno lavorativo successivo più prossimo.

Il numero delle quote in cui il fondo risulta suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al fondo.

Il valore unitario della quota viene pubblicato, entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha luogo il calcolo e nei giorni seguenti fino alla determinazione del nuovo valore unitario, su un quotidiano finanziario a diffusione nazionale, che al momento di costituzione del Fondo Interno è "Il Sole 24 Ore", e sul sito internet della Compagnia.

5. Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono rappresentati da:

- a) una commissione di gestione, pari ad una percentuale espressa su base annua del patrimonio netto del fondo, come indicato nella seguente tabella, calcolata con la stessa periodicità di valorizzazione delle quote e prelevata trimestralmente

Fondo Interno	Commissione annua di gestione
Lungo Termine	1,70%

- b) commissione di performance. Con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare precedente e il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento nello stesso periodo (nel primo anno di operatività del fondo viene considerata la frazione d'anno compresa tra la data di prima valorizzazione del fondo e l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare).

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del fondo interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione di ciascun anno solare e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal fondo a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Barclays Capital Euro Treasury Bills Index maggiorato di una *spread* percentuale pari a 4,25%.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione setti-

manale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Sono inoltre a carico del fondo, per quanto di competenza, unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti dei PIP, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile del PIP. Sul Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso.

6. Gestione del fondo

La gestione del fondo e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo, rispetto a quelli indicati al punto 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo restano predefiniti dalla Compagnia.

7. Modifiche al Regolamento del fondo

Il Regolamento del fondo potrà subire delle variazioni e ciò nell'eventualità in cui vi sia un mutamento nella legislazione primaria e secondaria applicabile al contratto oppure a fronte di mutati criteri gestionali. Tali modifiche verranno comunicate con tempestività agli Aderenti dei Piani Individuali Pensionistici collegati al fondo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di previdenza complementare.

8. Eventuale fusione con altri Fondi Interni della Compagnia

La Compagnia, nell'interesse degli Aderenti e nel rispetto della normativa vigente in materia di previdenza complementare, può operare la fusione del fondo con uno o più Fondi interni della Compagnia aventi le stesse finalità esclusivamente previdenziali nonché caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La fusione rappresenta un evento di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio del fondo.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante, il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente nel fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione precedente la fusione.

L'operazione di fusione verrà effettuata senza oneri o spese per gli Aderenti.

Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto tempo per tempo dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare.

Regolamento aggiornato a: maggio 2012

ALLEGATO 2

Regolamento del Fondo Interno Medio Termine

1. Caratteristiche e obiettivi del Fondo Interno

Obiettivo della gestione finanziaria del fondo è una crescita moderata del valore del capitale investito, ottimizzando il rendimento del portafoglio nel rispetto di un livello massimo di rischio.

Il fondo è di tipo flessibile e si avvale di uno stile di gestione attivo che affronta la ciclicità dei mercati finanziari modulando dinamicamente la componente monetaria, obbligazionaria ed azionaria degli investimenti.

2. Politica di investimento del fondo

La politica di investimento prevede un'allocazione dinamica orientata principalmente verso quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (di seguito OICR), che investono in strumenti del mercato monetario, azioni di società e altri titoli equivalenti, obbligazioni e altri titoli di debito, sia di "Area Euro" che internazionali.

Il Fondo Interno investe gli attivi prevalentemente in quote di OICR gestiti da primarie Società di gestione del risparmio nazionali ed estere conformi alla Direttiva 2009/65/CE, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Gli attivi del fondo potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, emessi nel rispetto del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 - Testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (di seguito "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi (con rating minimo pari a BBB-) e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti soprannazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri dell'Unione Europea;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 2006/48/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati Membri dell'Unione Europea o da organizzazioni

internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati Membri ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati Membri che appartengono alle seguenti tipologie:

- titoli di stato (con rating minimo pari a BBB-);
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili (con rating minimo pari a BBB-);
- titoli azionari.

E' possibile, inoltre, l'investimento in OICR flessibili o con obiettivo total return.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in Euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Il fondo è gestito con l'obiettivo di contenere il rischio di investimento entro un limite prefissato. La misura utilizzata per monitorare tale rischio è la volatilità annua della quota, che non potrà superare il valore del 10%.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno ed in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie.

Il fondo ha la facoltà di investire in OICR promossi, istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società di gestione armonizzate appartenenti al Gruppo di cui la Compagnia fa parte.

3. Profilo di rischio del fondo

Data la natura del fondo, non è possibile individuare un Benchmark rappresentativo della politica di investimento; in suo luogo, ai fini della determinazione del profilo di rischio del fondo, si è individuata una misura della volatilità media annua attesa del 8%.

4. Valore complessivo del fondo e criteri di valorizzazione del patrimonio

Il patrimonio netto del fondo è pari al valore delle attività del fondo stesso al netto del valore di tutte le passività.

Il patrimonio netto del fondo viene calcolato ogni lunedì sulla base delle ultime valorizzazioni disponibili.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- a) gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati verranno valorizzati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile al momento della valorizzazione del valore complessivo netto. In caso di assenza della quotazione per cause indipendenti dalla Compagnia ovvero in tutti i casi in cui il prezzo non esprima una quotazione attendibile a causa di una ridotta frequenza negli scambi, verrà utilizzato, come prezzo di riferimento, il valore presunto di realizzo determinato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza, sia quella del mercato in cui lo strumento viene correntemente trattato;
- b) gli strumenti finanziari non quotati sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente per gli strumenti finanziari quotati privi di quotazione;
- c) le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso di indisponibilità del dato per cause indipendenti dalla Compagnia, questi strumenti finanziari verranno valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- d) gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- e) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati;
- f) le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo.

Il valore delle attività denominate in valuta diversa dall'euro viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del fondo, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene poi determinato il lunedì di ogni settimana dividendo il patrimonio del fondo come sopra calcolato, al netto delle spese di cui al punto 5 "Costi gravanti sul fondo", per il numero delle quote presenti nel fondo a quella data.

Nel caso in cui il lunedì di calcolo del valore unitario

della quota sia festivo, tale valore sarà calcolato il giorno lavorativo successivo più prossimo.

Il numero delle quote in cui il fondo risulta suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al fondo.

Il valore unitario della quota viene pubblicato, entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha luogo il calcolo e nei giorni seguenti fino alla determinazione del nuovo valore unitario, su un quotidiano finanziario a diffusione nazionale, che al momento di costituzione del Fondo Interno è "Il Sole 24 Ore", e sul sito internet della Compagnia.

5. Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono rappresentati da:

- c) una commissione di gestione, pari ad una percentuale espressa su base annua del patrimonio netto del fondo, come indicato nella seguente tabella, calcolata con la stessa periodicità di valorizzazione delle quote e prelevata trimestralmente

Fondo Interno	Commissione annua di gestione
Medio Termine	1,40%

- d) commissione di performance. Con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare precedente e il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento nello stesso periodo (nel primo anno di operatività del fondo viene considerata la frazione d'anno compresa tra la data di prima valorizzazione del fondo e l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare).

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del fondo interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione di ciascun anno solare e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal fondo a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Barclays Capital Euro Treasury Bills Index maggiorato di uno *spread* percentuale pari a 1,75%.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferi-

mento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di calcolo.

Non è previsto un limite massimo alla commissione di performance (fee cap).

Sono inoltre a carico del fondo, per quanto di competenza, unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti dei PIP, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile del PIP. Sul Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso.

6. Gestione del fondo

La gestione del fondo e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo, rispetto a quelli indicati al punto 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo restano predefiniti dalla Compagnia.

7. Modifiche al Regolamento del fondo

Il Regolamento del fondo potrà subire delle variazioni e ciò nell'eventualità in cui vi sia un mutamento nella legislazione primaria e secondaria applicabile al contratto oppure a fronte di mutati criteri gestionali. Tali modifiche verranno comunicate con tempestività agli Aderenti dei Piani Individuali Pensionistici collegati al fondo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di previdenza complementare.

8. Eventuale fusione con altri Fondi Interni della Compagnia

La Compagnia, nell'interesse degli Aderenti e nel rispetto della normativa vigente in materia di previdenza complementare, può operare la fusione del fondo con uno o più Fondi interni della Compagnia aventi le stesse finalità esclusivamente previdenziali nonché caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La fusione rappresenta un evento di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio del fondo.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante, il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente nel fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione precedente la fusione.

L'operazione di fusione verrà effettuata senza oneri o spese per gli Aderenti.

Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto tempo per tempo dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare.

Regolamento aggiornato a: maggio 2012

ALLEGATO 3

Clausola di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata “EV PREVI”

La Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni di seguito indicate.

Rivalutazione delle prestazioni

Il 31 dicembre di ogni anno (*data di rivalutazione*), la Compagnia rivaluta il capitale maturato sulla posizione individuale in base al tasso annuo di rivalutazione più avanti descritto.

- *pro rata temporis* dalla *data di acquisizione dei versamenti* fino alla successiva *data di rivalutazione*, su ciascun capitale acquisito con i *contributi netti* versati nell’anno considerato (anche derivante da trasferimento da altra forma pensionistica);
- *pro rata temporis* dalla *data di riferimento*, come definita nell’articolo 6 delle Condizioni generali di contratto, fino alla successiva *data di rivalutazione*, per ciascun capitale acquisito per effetto di operazioni di riallocazione della posizione individuale (*switch*) verso la Gestione Separata “EV PREVI”;
- per l’intero anno sul capitale maturato sulla posizione individuale al 31 dicembre dell’anno precedente, tenuto conto di eventuali operazioni di anticipazione o riscatto parziale.

Con riferimento al riscatto totale e parziale, al trasferimento della posizione individuale, all’anticipazione, alla riallocazione della posizione individuale (*switch*)

dalla Gestione Separata “EV PREVI” verso uno dei fondi interni o alla determinazione della prestazione pensionistica, ai fini della rivalutazione del capitale maturato sulla posizione individuale, la modalità sopraesposta verrà applicata *pro-rata temporis* in relazione al periodo compreso tra l’ultima data di rivalutazione e la corrispondente *data di riferimento* come definita nelle Condizioni generali di contratto.

Tasso annuo di rivalutazione

Il *tasso annuo di rivalutazione* è pari al rendimento realizzato dalla gestione separata nei dodici mesi che precedono l’inizio del mese antecedente quello in cui è effettuata la rivalutazione diminuito della commissione di gestione costituita dalla somma di due componenti:

COMPONENTE FISSA espressa su base annua (sempre applicata)	COMPONENTE VARIABILE espressa su base annua (eventuale)
1,30%	20% della differenza, se positiva, tra il rendimento lordo della Gestione Separata e il 3,50%

Il tasso annuo di rivalutazione non può essere negativo.

Regolamento della Gestione Separata “EV PREVI”

- Art. 1** Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “EV PREVI”. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.
- Art. 2** La valuta di denominazione della Gestione Separata “EV PREVI” è l’euro.
- Art. 3** La Gestione Separata è dedicata esclusivamente agli Aderenti di piani individuali pensionistici di cui all’art. 13 comma 1 lett. b) del D.lgs 252/2005 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito “piani individuali pensionistici”). Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i piani individuali pensionistici che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Separata.
Il Regolamento della Gestione Separata “EV PREVI” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, fatto

- salvo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
- Art. 4** La gestione di “EV PREVI” è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58.
- Art. 5** Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “EV PREVI” relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre. All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di “EV PREVI” realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
Il tasso medio di rendimento relativo ad ogni periodo annuale è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
Per risultato finanziario della Gestione Separata “EV PREVI” si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti

dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art. 6 L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata "EV PREVI" competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa. La gestione finanziaria di "EV PREVI" è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli

investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio¹. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della Compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating².

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi, o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non – governativi: al massimo 50% ;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15% ;
- Strumenti afferenti al comparto immobiliare: al massimo 20%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata "EV PREVI" e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizza-

¹ Con il termine "valore del portafoglio" si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. "valore di carico"), così come definito all'art. 5 del presente Regolamento§

² Viene considerato un valore unico di rating (cd. "rating sintetico") al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della Compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

re un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la Compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la Compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse degli Aderenti.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione di "EV PREVI". Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell'art. 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la

quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 7 La Compagnia, per assicurare la tutela degli Aderenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

Art. 8 Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

Regolamento aggiornato a giugno 2014

ALLEGATO 4 – TABELLE
Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita

Per coloro che hanno aderito al PIP a partire dal 30 marzo 2018 si utilizza la base demografica A62D/A: tavola per generazioni selezionata mediante il modello dell'“age shifting”, cioè in funzione dell'anno di nascita e costruita prendendo come generazioni di riferimento quelle dei nati nell'intervallo 1958-1966.

I nati negli altri anni “correggono” la propria età ringiovanendo o invecchiando l'età assicurativa calcolata alla data di decorrenza della rendita, secondo la seguente tabella.

TABELLA DI AGE SHIFTING RIFERITA ALLA BASE DEMOGRAFICA A62D/A

Regola dell'age-shifting	
Anno di nascita	Correzione dell'età
dal 1928 al 1938	3
dal 1939 al 1947	2
dal 1948 al 1957	1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1989	-2
dal 1990 al 2001	-3
dal 2002 al 2014	-4
dal 2015 al 2020	-5
dal 2021 in poi	-6

Per **età assicurativa** si intende l'età compiuta all'ultimo compleanno se dalla data di ultimo compleanno alla data di decorrenza della rendita son trascorsi meno di sei mesi, altrimenti è quella compiuta all'ultimo compleanno incrementata di uno.

L'età corretta indicata nelle tabelle seguenti quindi, si ottiene correggendo l'età assicurativa raggiunta dell'Aderente alla data di decorrenza della rendita in base all'anno di nascita, secondo quanto indicato nella tabella dell'age-shifting di riferimento.

A-03/18 RENDITA VITALIZIA

Coefficienti di conversione per il calcolo della rendita per coloro che hanno aderito al PIP a partire dal 30 marzo 2018. Base demografica A62D/A.

(La rendita annua si ottiene moltiplicando il capitale oggetto di conversione per il coefficiente e dividendo il risultato per 1000)

Età corretta dell'Aderente	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
45	22,63	22,50	22,44	22,39
46	23,14	23,01	22,94	22,90
47	23,68	23,53	23,46	23,42
48	24,23	24,09	24,01	23,96
49	24,82	24,66	24,58	24,53
50	25,43	25,27	25,18	25,13
51	26,07	25,90	25,81	25,76
52	26,74	26,56	26,47	26,41
53	27,45	27,26	27,17	27,10
54	28,19	27,99	27,89	27,83
55	28,97	28,76	28,66	28,59
56	29,80	29,57	29,46	29,39
57	30,66	30,43	30,31	30,23
58	31,58	31,33	31,21	31,13
59	32,56	32,29	32,16	32,07
60	33,59	33,30	33,16	33,07
61	34,68	34,38	34,23	34,13
62	35,84	35,52	35,36	35,26
63	37,08	36,74	36,57	36,45
64	38,40	38,03	37,84	37,72
65	39,80	39,40	39,21	39,08
66	41,30	40,87	40,66	40,52
67	42,91	42,45	42,22	42,07
68	44,64	44,14	43,90	43,74
69	46,51	45,97	45,70	45,52
70	48,52	47,93	47,64	47,45
71	50,70	50,06	49,74	49,53
72	53,06	52,36	52,01	51,79
73	55,62	54,85	54,47	54,22
74	58,40	57,55	57,14	56,86
75	61,43	60,49	60,03	59,73
76	64,74	63,69	63,19	62,85
77	68,35	67,19	66,63	66,25
78	72,32	71,02	70,38	69,97
79	76,65	75,19	74,48	74,01
80	81,38	79,74	78,94	78,42

B-03/18 RENDITA VITALIZIA CON CONTROASSICURAZIONE ALL'80%

Coefficienti di conversione per il calcolo della rendita per coloro che hanno aderito al PIP a partire dal 30 marzo 2018. Base demografica A62D/A (tasso tecnico 0,00%).

(La rendita annua si ottiene moltiplicando il capitale oggetto di conversione per il coefficiente e dividendo il risultato per 1000)

Età corretta dell'Aderente	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
45	21,67	21,56	21,51	21,47
46	22,13	22,01	21,96	21,92
47	22,61	22,49	22,43	22,38
48	23,10	22,98	22,91	22,87
49	23,62	23,49	23,43	23,39
50	24,17	24,03	23,96	23,91
51	24,73	24,58	24,51	24,46
52	25,32	25,17	25,09	25,04
53	25,94	25,78	25,71	25,65
54	26,59	26,42	26,34	26,28
55	27,26	27,09	27,00	26,94
56	27,97	27,79	27,70	27,64
57	28,72	28,53	28,44	28,38
58	29,51	29,30	29,20	29,14
59	30,33	30,12	30,01	29,94
60	31,20	30,97	30,86	30,79
61	32,12	31,89	31,77	31,69
62	33,09	32,84	32,71	32,63
63	34,11	33,84	33,71	33,62
64	35,20	34,91	34,80	34,70
65	36,35	36,05	35,91	35,81
66	37,57	37,25	37,09	36,98
67	38,86	38,52	38,35	38,24
68	40,25	39,90	39,72	39,60
69	41,72	41,33	41,14	41,01
70	43,29	42,87	42,66	42,52
71	44,98	44,52	44,34	44,20
72	46,78	46,30	46,07	45,91
73	48,70	48,18	47,92	47,75
74	50,78	50,21	50,01	49,83
75	53,02	52,41	52,11	51,92
76	55,39	54,73	54,40	54,19
77	57,98	57,26	57,00	56,77
78	60,77	59,99	59,61	59,36
79	63,75	62,89	62,47	62,19
80	67,02	66,13	65,68	65,38

C-03/18 RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE - FIGURE TIPO

Figure tipo di riferimento per il calcolo della rendita vitalizia reversibile per coloro che hanno aderito al PIP a partire dal 30 marzo 2018. Base demografica A62D/A (tasso tecnico 0,00%).
 (La rendita annua si ottiene moltiplicando il capitale oggetto di conversione per il coefficiente e dividendo il risultato per 1000)

Nelle tabelle sottostanti sono riportati a titolo esemplificativo i coefficienti di conversione relativi ad alcune figure tipo con riferimento a percentuali di reversibilità sia del 100% che del 50% e a una rateazione annuale della rendita.

- REVERSIBILITÀ DEL 100% E RATEAZIONE ANNUALE

		Età corretta del Soggetto reversionario		
		60	65	70
Età corretta dell'Aderente	65	30,36	33,21	35,64
	70	31,69	35,64	39,57

- REVERSIBILITÀ DEL 50% E RATEAZIONE ANNUALE

		Età corretta del Soggetto reversionario		
		60	65	70
Età corretta dell'Aderente	65	34,45	36,21	37,60
	70	38,34	41,09	43,59

ALLEGATO 5

Clausola di rivalutazione delle prestazioni pensionistiche collegate alla Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ”

La Compagnia riconosce una rivalutazione delle prestazioni pensionistiche in base alle condizioni di seguito indicate.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, la Compagnia rivaluta le prestazioni in base al tasso annuo di rivalutazione.

Per coloro che hanno aderito al PIP dal 30 marzo 2018 il tasso annuo di rivalutazione è pari al rendimento attribuito. Per coloro che hanno aderito al PIP fino al 29 marzo 2018 si rimanda al **Documento sull'erogazione delle rendite** disponibile sul sito della Compagnia.

Il rendimento annuo attribuito agli Assicurati, è pari al rendimento realizzato dalla gestione separata nei

dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato, diminuito di una commissione di gestione costituita dalla somma di due componenti:

COMPONENTE FISSA espressa su base annua (sempre applicata)	COMPONENTE VARIABILE espressa su base annua (eventuale)
1,20%	20% della differenza, se positiva, tra il rendimento lordo della Gestione Separata e il 3,00%

Il tasso annuo di rivalutazione non può essere negativo.

Gli aumenti delle prestazioni vengono comunicati di volta in volta all'Assicurato.

Regolamento della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ”

Art. 1 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “Fondo VIVAPIÙ”. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 La valuta di denominazione della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” è l'euro.

Art. 3 Nella Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

Il Regolamento della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazione Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.

Art. 4 La gestione del “Fondo VIVAPIÙ” è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuta dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24/2/1998 n. 58.

Art. 5 Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio del “Fondo VIVAPIÙ” realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento relativo a ciascun periodo annuale è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Per risultato finanziario della Gestione Separata “Fondo VIVAPIÙ” si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestio-

ne Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art. 6 L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La gestione finanziaria del "Fondo VIVAPIÙ" è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio¹. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della Compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating².

¹ Con il termine "valore del portafoglio" si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. "valore di carico"), così come definito all'art. 5 del presente Regolamento

² Viene considerato un valore unico di rating (cd. "rating sintetico") al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della Compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non governativi: al massimo 50%;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15%;
- Strumenti afferenti al comparto immobiliare: al massimo 5%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata "Fondo VIVAPIÙ" e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la Compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la Compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse dei Contraenti.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del "Fondo VIVAPIÙ". Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell'art. 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 7 La Compagnia, per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'artico-

lo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

Art. 8 Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

Regolamento aggiornato a giugno 2014

ALLEGATO 6
Scheda agevolazioni

Si riportano di seguito le condizioni agevolate di partecipazione al PIP, i destinatari e la data di decorrenza delle stesse.

Decorrenza	Destinatari	Agevolazione
31 marzo 2014	Nuovi Clienti che aderiscono al PIP prima del compimento del 25° anno di età	Il costo fisso prelevato dal primo contributo di ogni anno solare, di cui all'Articolo 3 delle Condizioni generali di contratto, è applicato in misura ridotta pari a 10,00 euro. Per gli anni successivi all'adesione l'agevolazione è applicata fino all'anno solare in cui l'Aderente compie il 25° anno di età.



INTESA SANPAOLO
VITA

Il Mio Futuro

Piano individuale pensionistico di tipo
assicurativo – Fondo pensione

Informativa sul trattamento dei dati personali

Modello ISV - INFOTDP
(Informativa aggiornata a maggio 2018)

**INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE
AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”)**

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Vita www.intesasanpaolovita.it e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “*Data Protection Officer*” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaolovita.it

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dalla forma pensionistica complementare (es. aderente, assicurato, beneficiari e/o eventuali legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi¹ (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo al solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

¹ Ad esempio, intermediari assicurativi, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc ...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi.

altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

- 3) **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso. L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaolovita.it.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasanpaolovita.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolovita.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. – Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa. Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc...

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);

– trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l'attività di assunzione dei prodotti di previdenza complementare e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi². La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), necessario per l'assunzione e la stipula di forme pensionistiche complementari, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'"INFORMATIVA") – FINALITÀ PROMO-COMMERCIALI

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Società" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3.

² Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto (es. età dell'aderente).

Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Vita www.intesasanpaolovita.it e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaolovita.it

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo e-mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:

- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di *customer satisfaction* attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.

I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc ...) che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito di:
 - servizi di consulenza assicurativa;
 - fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
 - attività di consulenza in genere;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso. L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaolovita.it.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasanpaolovita.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaolovita.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. – Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa. Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc...

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro sog-

getto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.